



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 2 (Accordo)

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (a) con il termine «coproduttore» s'intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente così' come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica; (b) con il termine «coproduzione cinematografica» s'intende un film realizzato da uno o più' coproduttori italiani e da uno o più' coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l'Articolo 9; (c) con il termine «film» s'intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle sale cinematografiche; (d) con il termine «autorita' competente» si intende l'autorita' di una Parte responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente Accordo.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it